



Istituto di Istruzione Superiore "Galilei – Di Palo"

C1 - Meccanica, Meccatronica ed Energia; C3 – Elettronica ed Elettrotecnica;
C4- Informatica e Telecomunicazioni; C7 – Sistema Moda; C9 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.



REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

***DELIBERA N. 11 DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 7-10-2019
DELIBERA N. 12 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7-10-2019***



Premessa:

Il presente regolamento riporta le modalità di funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti (d'ora in poi "Comitato") dell'IIS "Galilei – Di Palo", previsto ai sensi dell'art.1 c.129 della L.107/2015. Quando gli articoli o parti di essi sono derivati da normativa vigente, viene inserita una annotazione in parentesi). Quando non è indicata alcuna normativa, le disposizioni nascono dal presente regolamento.

Art. 1 – Composizione del Comitato (c. 129)

1. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Art. 2 – Compiti del Comitato circa la valorizzazione dei docenti (c. 129)

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
 - a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Art. 3 – Compiti del Comitato circa il superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente (c. 129)

1. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui all'art.1 comma 1, lettera a) del presente regolamento, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Art. 4 – Compiti del Comitato circa la valutazione del servizio del personale docente (c. 129 – DLgs 297/94 art. 448)

1. Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
2. Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base di apposita relazione del dirigente scolastico che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.
3. La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle



eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.

4. Avverso la valutazione del servizio è ammesso ricorso al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale che, sentita la competente sezione per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via definitiva.

5 Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Art. 5 – Compiti del Comitato circa la riabilitazione del personale docente (DLgs 297/94 art. 501)

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva (art. 501 c. 1 DLgs 297/94).

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d) del DLgs 297/94 (art. 501 c. s DLgs 297/94).

3. Nel caso di riabilitazione del personale docente il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dai docenti di cui all'art.1 comma 1, lettera a) del presente regolamento. Il comitato esprime un giudizio circa la riabilitazione del docente sulla base di evidenze documentali che ne attestino la condotta meritevole ed, eventualmente, ascoltando il docente nella seduta destinata alla riabilitazione.

Art. 6 – Elezione del Comitato

1. I componenti del Comitato sono scelti all'interno degli organi collegiali mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente dell'organo collegiale può esprimere un'unica preferenza.

2. Nel collegio dei docenti risultano eletti i primi due candidati per numero di preferenze. Qualora non sia possibile individuare i componenti del comitato a causa di una parità di preferenze tra due o più candidati, si procede ad una seconda votazione tra i soli candidati con pari preferenze con la quale individuare i membri del comitato in base al nuovo numero di preferenze ottenute. In caso di nuova parità si dà precedenza ai membri più anziani.

3. Nel consiglio di istituto si procede a elezioni distinte per individuare il membro docente, genitore e studente del Comitato. In ciascuna votazione risulta eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. Qualora non sia possibile individuare i componenti del comitato a causa di una parità di preferenze tra due o più candidati, si procede ad una seconda votazione tra i soli candidati con pari preferenze con la quale individuare i membri del comitato in base al nuovo numero di preferenze ottenute. In caso di nuova parità si dà precedenza ai membri più anziani.

Art. 7 – Decadenza dei membri del Comitato

I membri del Comitato decadono quando perdono i requisiti di eleggibilità. Perdono i requisiti di eleggibilità i docenti che cessano di appartenere al Collegio dei Docenti di questa



istituzione scolastica. Inoltre perdono i requisiti di eleggibilità i genitori e gli studenti che cessano di appartenere al Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica.

Art. 8 – Surroga ed elezioni suppletive dei componenti del Comitato

Un membro decaduto viene surrogato dal primo dei candidati non eletti (e non interessati già da una surroga). Nella fattispecie:

- Il docente eletto in seno al Collegio dei Docenti viene surrogato con il primo dei candidati non eletti nelle elezioni svolte in seno al Collegio;
- Il docente eletto in seno al Consiglio di Istituto viene surrogato con il primo dei candidati non eletti nelle elezioni svolte in seno al Consiglio;
- Studente e Genitore sono surrogati rispettivamente dal primo degli studenti non eletti e dal primo dei genitori non eletti.

Qualora non sia possibile surrogare un membro decaduto, si procede ad elezioni suppletive.

Art. 9 – Convocazione del comitato

1. Il Comitato viene convocato dal Dirigente Scolastico, suo presidente.
2. La convocazione del Comitato deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni (art. 1 CM 105/75). È possibile una convocazione "ad horas", qualora vi siano motivi urgenti ed improrogabili, comunque con un preavviso non inferiore alle 48 ore.
3. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno della seduta del Comitato (art. 1 CM 105/75), l'ora, la data e il luogo in cui la seduta è convocata. Le sedute hanno luogo in orario non coincidente con le lezioni.

Art. 10 – Validità della Costituzione del Comitato

1. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 37 c.1 DLgs 297/94).

Art. 11 – Validità della seduta

1. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto a partecipare.

Art. 12 – Verbalizzazione

1. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente nomina un segretario verbalizzante, tra i docenti appartenenti al Comitato.
2. Il Verbale viene firmato dal presidente e dal segretario, dopo l'approvazione del Comitato.

Art. 13 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (art. 37 c.3 DLgs 297/94). Nei voti validamente espressi non sono conteggiati gli astenuti (parere del Consiglio di Stato del 4/2/1997).
2. In caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 37 c.3 DLgs 297/94).
3. Le votazioni sono palesi e si effettuano per alzata di mano. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (art. 37 c.4 DLgs 297/94). In tal caso la votazione viene effettuata mediante la raccolta di schede in un'urna con successivo spoglio.



4. Le Deliberazioni del Comitato sono affisse all'albo e pubblicate sul sito Web entro 8 giorni dal termine della seduta. Restano esclusi, salvo contraria richiesta dell'interessato, gli atti concernenti le singole persone. Il segretario del Comitato cura la sottoscrizione e l'autenticazione del testo integrale delle delibere. Il Dirigente Scolastico ne cura l'affissione attestandone in calce la data.

5. Le deliberazioni divengono definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola (art. 14 c. 7 DPR 275/99).

Art. 14 – Compensi

1. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 15 - Rinvii

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 16 - Entrata in vigore, pubblicità, validità e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito d'istituto.

2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento del comitato per la valutazione dei docenti, viene abrogato il Regolamento precedente.

3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.

4. Il presente regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.

5. Ai fini di eventuali surroghe di membri decaduti (di cui all'art. 8), si ritengono valide le ultime elezioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.